

DETERMINAZIONE DELLA TABELLA DEI VALORI ECONOMICI PER MACROINVALIDITÀ

1. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL PUNTO

Il risarcimento a titolo di danno biologico permanente per i postumi da lesioni superiori al 9%, così come già avviene anche per le micropermanenti (invalidità inferiori a 9%), deve essere un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità di un determinato coefficiente.

Nel determinare tali coefficienti, si è tenuto conto che la loro progressione fosse coerente ed armonica con quella che caratterizza la tabella economica esistente delle micropermanenti, onde evitare che, al passaggio fra gradi di invalidità dal 9% al 10% si concentri una eccessiva differenza economica.

Il metodo applicato ha preso quindi come base di partenza i coefficienti moltiplicatori per punti di danno biologico permanente da 1 a 9 stabiliti dell'art.139 del Codice e, sulla base di questi, si è determinato, attraverso un'estrapolazione statistica di una curva potenza, il valore dei coefficienti per i punti successivi. Vincolo principale è stato che i valori dei risarcimenti che ne scaturissero dovessero comunque rappresentare una ponderazione di quelli già applicati.

Si è notato tuttavia che i coefficienti relativi ai primi quattro punti si incrementano ad un tasso inferiore rispetto ai successivi cinque. Se quindi si interpolassero tutti e nove i valori, la funzione che ne deriverebbe sarebbe crescente, ma con tassi contenuti che porterebbero a dei risarcimenti molto più bassi di quelli ora applicati da qualsiasi tribunale, soprattutto per le invalidità gravi. Valori coerenti con la prassi liquidativa e giudiziaria viceversa possono determinarsi considerando, ai fini dell'interpolazione statistica, i coefficienti moltiplicatori a partire dal secondo e dal terzo punto della tabella di cui al comma 6 dell'art. 139 del Codice.

Si è giunti così a due curve le cui equazioni sono le seguenti:

$$A) y = 0,7039 * x^{0,5079} \quad (R^2 = 0,9445) \quad \text{funzione interpolatrice dei punti da 2 a 9}$$

$$B) y = 0,5779 * x^{0,6141} \quad (R^2 = 0,9785) \quad \text{funzione interpolatrice dei punti da 3 a 9}$$

Una combinazione delle due curve potenza sopra indicate ha permesso di ottenere una funzione che genera valori monetari che si collocano attorno al valore mediano della distribuzione di quelli attualmente utilizzati dai tribunali. Per le invalidità da 10 a 36 punti si è quindi applicata la funzione A), mentre per i punti da 46 a 100 si è seguita la funzione B). Per i punti intermedi da 37 a 45, per evitare che si creassero dei valori di discontinuità nel momento in cui interviene il cambio di funzione, si è proceduto a stimare un'ulteriore funzione di interpolazione delle due sopra descritte.

Il risultato ottenuto per la stima dei coefficienti da applicare è quello seguente di Tavola 1.

Occorre precisare che, come dato economico di base, si considera sempre il valore previsto dall'art. 139 del Codice per il primo punto di invalidità all'età zero (€ 674,78 rivalutato al 2005). Per completezza si sono riportati anche i coefficienti da 1 a 9, così come stabiliti dal Codice.

TAVOLA 1 – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL PUNTO

Punto % I.P.	Coefficiente moltiplicatore	Punto % I.P.	Coefficiente moltiplicatore	Punto % I.P.	Coefficiente moltiplicatore	Punto % I.P.	Coefficiente Moltiplicatore
		26	3,68	51	6,46	76	8,26
		27	3,75	52	6,54	77	8,32
		28	3,82	53	6,62	78	8,39
		29	3,89	54	6,69	79	8,46
		30	3,96	55	6,77	80	8,52
		31	4,03	56	6,85	81	8,59
		32	4,09	57	6,92	82	8,65
		33	4,16	58	6,99	83	8,72
		34	4,22	59	7,07	84	8,78
10	2,32	35	4,28	60	7,14	85	8,85
11	2,38	36	4,34	61	7,21	86	8,91
12	2,49	37	4,45	62	7,29	87	8,97
13	2,59	38	4,76	63	7,36	88	9,04
14	2,69	39	4,99	64	7,43	89	9,10
15	2,79	40	5,18	65	7,50	90	9,16
16	2,88	41	5,34	66	7,57	91	9,22
17	2,97	42	5,48	67	7,64	92	9,29
18	3,06	43	5,60	68	7,71	93	9,35
19	3,14	44	5,71	69	7,78	94	9,41
20	3,22	45	5,81	70	7,85	95	9,47
21	3,30	46	6,07	71	7,92	96	9,53
22	3,38	47	6,15	72	7,99	97	9,59
23	3,46	48	6,23	73	8,06	98	9,65
24	3,54	49	6,31	74	8,12	99	9,71
25	3,61	50	6,39	75	8,19	100	9,77

2. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER L'ETÀ

Il valore economico del punto deve essere funzione decrescente dell'età del soggetto.

Ai fini dell'individuazione di tale funzione decrescente in ragione dell'età del soggetto e per esigenze di coerenza con il metodo adottato per le invalidità micropermanenti ai sensi dell'art. 139 del Codice, si è seguito tale criterio anche per la valutazione delle lesioni permanenti di grave entità. L'art.139 al punto a) stabilisce che l'importo si riduce costantemente con il crescere dell'età ad un tasso dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. La Tavola 2 seguente esprime i relativi coefficienti di riduzione in funzione dell'età.

TAVOLA 2 – PRIMO COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER L'ETÀ

Età	Coefficiente di riduzione	Età	Coefficiente di riduzione	Età	Coefficiente di riduzione	Età	Coefficiente di riduzione
0	0,0%	26	8,0%	52	21,0%	78	34,0%
1	0,0%	27	8,5%	53	21,5%	79	34,5%
2	0,0%	28	9,0%	54	22,0%	80	35,0%
3	0,0%	29	9,5%	55	22,5%	81	35,5%
4	0,0%	30	10,0%	56	23,0%	82	36,0%
5	0,0%	31	10,5%	57	23,5%	83	36,5%
6	0,0%	32	11,0%	58	24,0%	84	37,0%
7	0,0%	33	11,5%	59	24,5%	85	37,5%
8	0,0%	34	12,0%	60	25,0%	86	38,0%
9	0,0%	35	12,5%	61	25,5%	87	38,5%
10	0,0%	36	13,0%	62	26,0%	88	39,0%
11	0,5%	37	13,5%	63	26,5%	89	39,5%
12	1,0%	38	14,0%	64	27,0%	90	40,0%
13	1,5%	39	14,5%	65	27,5%	91	40,5%
14	2,0%	40	15,0%	66	28,0%	92	41,0%
15	2,5%	41	15,5%	67	28,5%	93	41,5%
16	3,0%	42	16,0%	68	29,0%	94	42,0%
17	3,5%	43	16,5%	69	29,5%	95	42,5%
18	4,0%	44	17,0%	70	30,0%	96	43,0%
19	4,5%	45	17,5%	71	30,5%	97	43,5%
20	5,0%	46	18,0%	72	31,0%	98	44,0%
21	5,5%	47	18,5%	73	31,5%	99	44,5%
22	6,0%	48	19,0%	74	32,0%	100	45,0%
23	6,5%	49	19,5%	75	32,5%		
24	7,0%	50	20,0%	76	33,0%		
25	7,5%	51	20,5%	77	33,5%		

Occorre peraltro considerare che per le invalidità superiori al 9%, l'art.138 del Codice prevede espressamente che "il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale".

Ne consegue che il metodo seguito per le lesioni di lieve entità deve essere integrato prendendo in considerazione anche i valori che derivano dall'applicazione delle suddette tavole di mortalità.

Per determinare gli ulteriori coefficienti correttivi si è proceduto nel modo seguente.

- Per ogni età si è determinato il valore attuale medio di una rendita vitalizia data dalla somma dei seguenti fattori di sconto demografico-finanziario:

$${}_nE_x = v^n \cdot (1 - {}_nq_x) \quad \text{per } n = 1, 2, \dots, \omega - x \text{ dove } \omega \text{ è l'età estrema prevista dalla tavola di mortalità}$$

dove "v" rappresenta il fattore di sconto finanziario ad un tasso di interesse pari a quello legale (2,5%) come richiesto dalla legge e " ${}_nq_x$ " è la probabilità per un individuo di età x di morire prima di raggiungere l'età x+n derivante dalle tavole di mortalità ISTAT. Bisogna puntualizzare, comunque, che l'ISTAT fornisce le tavole di mortalità distinte per individui maschi e femmine, e non calcola una tavola unica. Ne deriva che anche i coefficienti di riduzione che si otterranno dovranno necessariamente seguire tale distinzione.

- Il coefficiente di riduzione all'età x è il valore che si ottiene rapportando i valori attuali medi sopra descritti all'età x e x-1.

Di seguito sono riportati i coefficienti distinti per maschi e femmine.

TAVOLA 3a – SECONDO COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER L'ETÀ - MASCHI

Età	Coefficiente di riduzione	Età	Coefficiente di riduzione	Età	Coefficiente di riduzione	Età	Coefficiente di riduzione
0	0,00%	26	0,90%	52	2,22%	78	4,86%
1	0,03%	27	0,94%	53	2,31%	79	5,10%
2	0,46%	28	0,97%	54	2,39%	80	5,52%
3	0,48%	29	1,01%	55	2,46%	81	5,82%
4	0,50%	30	1,04%	56	2,53%	82	5,96%
5	0,51%	31	1,08%	57	2,61%	83	5,53%
6	0,53%	32	1,11%	58	2,68%	84	4,98%
7	0,55%	33	1,15%	59	2,79%	85	4,67%
8	0,57%	34	1,20%	60	2,90%	86	4,64%
9	0,58%	35	1,24%	61	3,00%	87	5,12%
10	0,60%	36	1,29%	62	3,13%	88	5,36%
11	0,62%	37	1,33%	63	3,23%	89	5,66%
12	0,64%	38	1,38%	64	3,32%	90	5,60%
13	0,66%	39	1,42%	65	3,43%	91	5,68%
14	0,67%	40	1,47%	66	3,53%	92	5,55%
15	0,69%	41	1,53%	67	3,64%	93	5,59%
16	0,70%	42	1,59%	68	3,73%	94	5,72%
17	0,71%	43	1,64%	69	3,83%	95	5,87%
18	0,72%	44	1,70%	70	3,97%	96	5,89%
19	0,73%	45	1,76%	71	4,08%	97	5,65%
20	0,75%	46	1,82%	72	4,23%	98	5,58%
21	0,77%	47	1,88%	73	4,34%	99	5,49%
22	0,79%	48	1,94%	74	4,44%	100	5,41%
23	0,81%	49	2,00%	75	4,50%		
24	0,84%	50	2,07%	76	4,65%		
25	0,87%	51	2,15%	77	4,72%		

TAVOLA 3b – SECONDO COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER L'ETÀ - FEMMINE

Età	Coefficiente di riduzione	Età	Coefficiente di riduzione	Età	Coefficiente di riduzione	Età	Coefficiente di riduzione
0	0,00%	26	0,79%	52	1,83%	78	5,00%
1	0,05%	27	0,81%	53	1,91%	79	5,23%
2	0,37%	28	0,84%	54	1,99%	80	5,54%
3	0,39%	29	0,87%	55	2,06%	81	5,84%
4	0,41%	30	0,89%	56	2,13%	82	5,97%
5	0,42%	31	0,92%	57	2,21%	83	5,73%
6	0,44%	32	0,95%	58	2,28%	84	5,50%
7	0,45%	33	0,98%	59	2,37%	85	5,42%
8	0,47%	34	1,01%	60	2,48%	86	5,51%
9	0,48%	35	1,05%	61	2,58%	87	5,92%
10	0,49%	36	1,08%	62	2,69%	88	6,09%
11	0,51%	37	1,12%	63	2,80%	89	6,22%
12	0,52%	38	1,16%	64	2,91%	90	6,20%
13	0,54%	39	1,19%	65	3,03%	91	6,35%
14	0,55%	40	1,23%	66	3,16%	92	6,29%
15	0,57%	41	1,27%	67	3,28%	93	6,35%
16	0,58%	42	1,32%	68	3,41%	94	6,41%
17	0,60%	43	1,36%	69	3,56%	95	6,39%
18	0,61%	44	1,41%	70	3,70%	96	6,31%
19	0,63%	45	1,45%	71	3,86%	97	6,06%
20	0,65%	46	1,50%	72	4,03%	98	5,93%
21	0,67%	47	1,55%	73	4,19%	99	5,78%
22	0,69%	48	1,60%	74	4,35%	100	5,59%
23	0,71%	49	1,65%	75	4,51%		
24	0,74%	50	1,71%	76	4,70%		
25	0,76%	51	1,77%	77	4,84%		

3. ESEMPIO DI CALCOLO

Individuo maschio di 35 anni di età con un'invalidità del 50%:

⇒ Il valore del punto base è sempre il primo punto di invalidità all'età zero:
€ 674,78

⇒ Dalla Tavola 1 si ricava che il coefficiente moltiplicatore per 50 punti di invalidità è
6,39;
quindi il valore economico è dato da $50 * 674,78 * 6,39 = € 215.592,21$

⇒ Dalla Tavola 2 si ricava il primo coefficiente di riduzione per 35 anni di età è pari a
12,5%;
quindi il valore economico è dato da $€ 215.592,21 * (1 - 12,5\%) = € 188.643,18$

⇒ Dalla Tavola 3a si ricava il secondo coefficiente di riduzione per età di un maschio di 35 anni
che è pari a 1,24%;
quindi il valore economico finale è dato da $€ 188.643,18 * (1 - 1,24\%) = € 186.304,01$